

RIFIUTI EDILI:

la produzione e la loro gestione

dopo le modifiche del D.lgs. 116/2020 e della L. 108/2021

Giugno 2023



Contenuto della sessione

Principi generali e normativa di riferimento

Sottoprodotti: terre e rocce da scavo

Adempimenti tecnici ed amministrativi:

- la gestione
- il trasporto
- il deposito temporaneo

Rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione e da cantieri temporanei

Disciplina della cessazione di qualifica rifiuto (EoW) :

- conglomerato bituminoso
- inerti da costruzione e demolizione



La Direttiva 2018/851/UE detta le fondamenta per:

- una gestione sostenibile dei materiali
- un utilizzo accorto, efficace, e razionale delle risorse

All'art. 1 recita:

«La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana evitando o **riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza**, che costituiscono **elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare** e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione.»

In Italia



Il D.lgs. 152/06 → norme in materia ambientale

- ✓
- ✓ D.lgs. 116/2020
- ✓ Circolare Ministero 51657/2021, 10249/2021,....
- ✓ DL 77/2021 (Decreto Semplificazioni)
- ✓ L 108/2021 (Conversione D Semplificazioni)

ecocamere




il Decreto semplificazione bis (DL 77/2021)

la Legge di conversione n. 108 del luglio 2021 in vigore dal 31 luglio 2021

Modifiche e novità che hanno rivisto:

- ✓ bonifiche, governance per l'attuazione del PNRR, rifiuti, territorio,
- ✓ valutazione impatto ambientale (VIA), autorizzazioni di impianti e fonti rinnovabili

ecocamere



FOCUS


Nel settore edile non si hanno **solo** rifiuti inerti, ma anche...

Nell'insieme dei rifiuti è possibile avere **rifiuti inerti** che nascono a seguito di nuove costruzioni e/o demolizioni oppure di manutenzione, ma anche una **serie di altri rifiuti generati** dalle stesse imprese nel corso di **attività funzionali** ad esse, quali:

- oli esausti, rottami metallici, pneumatici (manutenzione dei mezzi utilizzati);
- cartucce di toner, carta (servizi);
- imballaggi, rottami ferrosi e di legno, solventi, guaine impermeabilizzanti, ecc..

Ancora: se durante l'attività si riscontra la presenza di rifiuti diversi da quanto presumibile è importante darne subito comunicazione al responsabile, al fine di bloccare i lavori. A seguire vanno intraprese tutte le procedure atte alla gestione dell'imprevisto (affidamento dell'incarico a soggetti autorizzati: bonifica, amianto...).

ececamere



Non rientrano (comma 1) → Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del decreto:

-
- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati,
- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato,
-


Sono esclusi (comma 2) → ma fanno riferimento a normative comunitarie o normative nazionali di recepimento :

Sono esclusi (comma 3) :

Sono esclusi (comma 4):
Il suolo escavato non contaminato utilizzato in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli art. 183 comma 1 lettera a) [rifiuto], 184-bis [sottoprodotto] e 184-ter cessazione di status di rifiuto.

Art. 185, D.lgs. 152/06

ececamere



Condizioni di Sottoprodotto

condizioni: **ESAUSTIVE** e **CUMULATIVE** -> quindi compresenza delle stesse.

E' un regime gestionale con condizioni di favore per il produttore -> quindi l'onere per dimostrare la sussistenza delle condizioni è a carico di colui che effettua la scelta (Cass. Pen., Sez. III, n. 9941 del 10/03/2016).

.... Questa Corte ha in più occasioni affermato che, presentando la **disciplina relativa ai sottoprodotti carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria in materia di rifiuti, l'onere della prova** circa la sussistenza dei presupposti e degli specifici adempimenti richiesti per la riconducibilità del materiale nel novero dei "sottoprodotti" **deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione** (da ultimo, Sez. 3, n. 333028 del 01/07/2015, Giulivi, Rv. 264203; Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Buse, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), **la mancanza di tale prova comportando che i materiali in oggetto, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l'intenzione di disfarsi** (Sez. 3, n. 29084 del 14/5/2015, Favazzo e altro, Rv.264121)....

ecocamere



TERRE E ROCCE DA SCAVO

DPR 13 giugno 2017 n. 120

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo

Abroga il DM 10 Agosto 2012 n. 161

Modifica:

- Art. 184 bis, comma 2 bis D.lgs. 152/2006
- Art. 41 bis D.L. 69/13 – convertito L. 98/13

ececamere



Il DPR 13 giugno 2017 n. 120

- disciplina le terre e rocce da scavo, ed è formato da 31 articoli e 10 allegati
- inserisce le terre e rocce d scavo nell'ambito dei sottoprodotti (art. 4) quando si verificano tutte le **condizioni previste**
- prevede delle modalità di utilizzo:

1. al CAPO II art.8 per cantieri di grandi dimensioni
2. al CAPO III art. 20 per cantieri di piccole dimensioni
3. al CAPO IV art. 22 per cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA.

1. Il regolamento **non si applica** alle ipotesi disciplinate dall'art. 109 del D.lgs.152/06 (-> materiali dragati dai fondali di specchi e corsi d'acqua).

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV D.lgs.152/06.

ececamere



Ai fini della loro definizione le terre e rocce da scavo per essere **qualificate sottoprodotti** devono soddisfare i seguenti criteri:

- a) sono **generate durante la realizzazione di un'opera**, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale
- b) il loro **utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo** di cui all'art. 9 o **della dichiarazione di cui all'art. 21**, e si realizza:
1. **nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa**, per la realizzazione di re interri, riempimenti, modellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali
 2. **in processi produttivi**, in sostituzione di materiali di cava
- c) sono **idonee a essere utilizzate direttamente**, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale
- d) **soddisfano i requisiti di qualità ambientale** espressamente previsti dal regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

-> **Criteri che devono essere soddisfatti tutti e che valgono per qualsiasi tipologia di cantiere**

-> **Principi generali attraverso i quali si identificano i requisiti per la configurazione del sottoprodotto al fine di sottrarre le TRS alla disciplina dei rifiuti**

ecocamere



CHI SONO gli attori:

PROPONENTE -> il soggetto che presenta il piano di utilizzo

PRODUTTORE -> il soggetto la cui attività materiale produce le terre e le rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'art. 21

ESECUTORE -> il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'art. 17 (realizzazione del piano di utilizzo)

Aspetti essenziali:

- **Punti di indagine: dove**
- **Campioni: quanti e modalità di formazione**
- **Analisi**

Aspetti che dovrebbero essere preliminari alle operazioni di scavo, nell'impossibilità è possibile effettuarli in corso d'opera. Azioni comunque da documentare.

Elementi CARATTERIZZANTI:

Piano di utilizzo
Dichiarazione di utilizzo art. 21
Deposito Intermedio
Trasporto
Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo

ecocamere



Per le terre e rocce qualificate rifiuti (codici EER 170504 e 170503*) il deposito temporaneo, effettuato come raggruppamento dei rifiuti presso il sito di produzione, **deve rispettare** le condizioni di cui all'art. 23 ed **essere avviate a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale (indipendentemente dalle quantità) o quando il deposito raggiunge i 4.000 mc di cui non oltre gli 800 mc di rifiuti pericolosi, comunque il deposito non deve superare l'anno,**

Inoltre

Il deposito deve essere realizzato rispettando le norme tecniche che disciplinano le sostanze pericolose, evitando contaminazione delle matrici ambientali, con isolamento del suolo, protezione dell'azione del vento e dalle acque meteoriche e il convogliamento delle acque stesse.

ecocamere




Sottoprodotti da C&D

Il tema è controverso ed il punto critico riguarda la prima condizione per aversi sottoprodotti, relativa alla **provenienza del residuo da un processo di produzione** del quale costituisce parte integrante ma non l'obiettivo principale (comma 1, lett. a) dell'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006).

La **Cassazione penale** «la demolizione di un edificio non può essere considerata "un processo di produzione" e quindi gli inerti che ne derivano sono rifiuti che non possono essere qualificati come sottoprodotti» (Cass. pen., 28 luglio 2015, n. 33028). Vi è, pertanto, una netta distinzione tra i residui della demolizione e quelli della costruzione posto che quest'ultima costituisce un'attività (di produzione) che "può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni" (Cass. pen., 15 ottobre 2013, n. 42342).

La medesima Corte ha (Cass. pen., 14 marzo 2019, n. 11452).

ecocamere



The diagram illustrates the flow from economic activity to waste. At the top, a box labeled "Attività Economica" (Economic Activity) has an arrow pointing down to a box labeled "RESIDUO di produzione" (Production Residue). From "RESIDUO di produzione", an arrow points left to a box defining "RIFIUTO" (Waste) and another arrow points down and to the right. The "RIFIUTO" box contains the text: "RIFIUTO sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi".

RIFIUTO sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi

ececamere

è stato riscritto →

➤ **Art. 205 -> rifiuti costruzione e demolizione**

6-quinquies. Il Ministero **promuove** previa consultazione con le associazioni di categoria, la **demolizione selettiva**, onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità, di quanto residua dalle **attività di costruzione e demolizione** tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l'istituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.

ececamere



Produttore



E' il soggetto la cui attività produce rifiuti e il **soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione** (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modifichino la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

E' stata modificata la definizione giuridica di produttore di rifiuti estendendola al **soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione di rifiuti**.

La conseguenza di questa modifica normativa è l'estensione della responsabilità derivante dall'attività da cui derivi la produzione di rifiuti.

Art. 183, comma 1, lett. f), D.lgs. 152/2006

ececamere



Produttore e responsabilità



Produttore iniziale o altro detentore:

provvede direttamente al loro trattamento
o li **affida** a intermediario commerciante
o li **consegna**:

- CdR
- ad un raccogliitore/trasportatore iscritto (Albo art. 212) che consegneranno a impianti autorizzati o a
 - o ad altro soggetto che effettua le operazioni di trattamento

La consegna a terzi non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di trattamento

ancora →

Art. 188, D.lgs. 152/2006

ececamere

Produttore e responsabilità



La **responsabilità** del produttore/detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti:

- a) al servizio pubblico di raccolta;
- b) a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto la 4 copia del FIR entro i 3 mesi dalla data di conferimento al trasportatore (inizio trasporto) o alla scadenza ne abbia dato comunicazione alle autorità competenti, per i conferimenti transfrontalieri il termine è elevato a 6 mesi e la comunicazione alla Regione o provincia autonoma.
- c) **(comma 5) Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento (raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto) la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni.**

Disposizione che si applica sino all'entrata in vigore dell'art. 188-bis, comma 1, D.lgs. 152/06,

dove saranno definite le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvio a recupero e la responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti

Art. 188, D.lgs. 152/2006

MODIFICA introdotta dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16/06/2023

ecocamere



FOCUS



Nell'attività edile molto spesso ci si chiede chi sia il produttore del rifiuto; figura che si può identificare in:

- *colui che svolge le opere,*
- *il proprietario dell'area o dell'immobile*

Sulla base di tale scelta ricadono una serie di adempimenti, obblighi, che possono essere così sintetizzati:

- dalla corretta modalità del deposito dei rifiuti, ad una corretta gestione di registri di carico e scarico, formulari,
- divieto di abbandono, di immissione nelle acque, di miscelazione dei rifiuti,
- per alcuni rifiuti è obbligatoria la predisposizione/presentazione del MUD,
- il trasporto dei propri rifiuti deve essere preceduto da una iscrizione all'Albo Gestori Ambientali,
- la scelta del soggetto gestore (smaltitore, recuperatore) del rifiuto prodotto.

A tal fine è necessario predisporre *CONTRATTI* nei quali si possa individuare con estrema chiarezza *CHI FA CHE COSA*

ecocamere

Rifiuto



comma 1, lett. a) -> E' rifiuto " Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi "


comma 1 lett. b) -> **viene definito quando un rifiuto è pericoloso** - rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del medesimo decreto"

comma 1, lett. b-bis -> **rifiuto non pericoloso** - rifiuto non contemplato al comma 1, lett. b)

Comma 1, lett. b-quater: rifiuti da costruzione e demolizione quelli prodotti dalle attività di costruzione e demolizione **prodotti nell'ambito di impresa** → **MODIFICA introdotta dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16/06/2023**

comma 1, lettera b-sexies: rifiuti urbani non includono i rifiuti:

- costruzione e demolizione
- della produzione
- agricoltura, silvicoltura, pesca
- fosse settiche, reti fognarie
- impianti di trattamento acque reflue compresi i fanghi di depurazione
- veicoli fuori uso

 A.t. 183, D.lgs. 152/06

ececamere

Cosa fa l' Impresa quando è produttrice di Rifiuti



ADEMPIMENTI

Deve:

codificare il rifiuto prodotto assegnando, quando dovuto, il codice di pericolo HP per i rifiuti classificati pericolosi

effettuare **analisi** se e quando necessarie

effettuare **caratterizzazione, schede di omologa**

effettuare **campionamenti**

gestire il **deposito temporaneo**

gestire il **registro di carico/scarico e i formulari** se obbligati

generare e presentare il **MUD** se obbligati

iscrizione al **RENTRI** se obbligati

ececamere



Attribuzione codici EER



L'esatta attribuzione del codice CER è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti. Quindi:

La **classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore**

Il produttore è in grado di identificare **la fonte che genera** il rifiuto consultando prima i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 o il **processo produttivo**.

A seguire, se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre:

- ❖ esaminare i capitoli 13, 14 e 15,
- ❖ definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16,
- ❖ utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.


E' possibile che un soggetto (impianto o stabilimento) debba ricercare le proprie attività in capitoli diversi



Allegato D Parte IV, D.lgs. 152/2006

Linee guida sulla classificazione dei rifiuti (Delibera SNPA [SISTEMA NAZIONALE PER PROTEZIONE AMBIENTE] 105/2021)

ecocamere



Deposito temporaneo prima della raccolta



Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, ai sensi dell'art. 185-bis.

Art. 185-bis, D.lgs. 152/06

1. Nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) *nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci (nulla di diverso)*



b) *esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita (RAEE o altri similari)*

c) *per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti (novità assoluta)* →



Art. 185 comma 1 lettera bb), D.lgs. 152/06

ecocamere

→

2. Effettuato alle seguenti condizioni:




a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno (nulla di diverso)

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute (nulla di diverso);

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose (nulla di diverso).

3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Condizioni per il Deposito Temporaneo -> sintesi

Il deposito temporaneo è parte della produzione, non necessita di autorizzazione preventiva, devono essere rispettate le condizioni indicate nella definizione stessa, resta nella sfera di controllo dello stesso produttore.


Il deposito Temporaneo deve essere effettuato:
per **categorie omogenee** di rifiuti e
nel rispetto delle relative **norme tecniche**

Le **norme tecniche** relative al deposito temporaneo dei rifiuti sono, al momento riconducibili a quelle che ritroviamo nella Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84 - capitolo 4.1.
Si riferiscono allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti (prevedono misure di contenimento, separazione di materiali incompatibili, etichettatura, idoneità degli imballi, ecc.), ma i principi enunciati rappresentano, ad oggi, una linea guida per le caratteristiche del deposito temporaneo.


Per i rifiuti pericolosi, nel **rispetto delle norme** che disciplinano:

- il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti,
- l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

L'accumulo disordinato dei rifiuti, tra di loro eterogenei, configura il **deposito incontrollato.**



FOCUS



Rifiuti prodotti presso cantieri

Ad esclusione delle attività di manutenzione, dove per il luogo di produzione viene effettuata una traslazione dello stesso, in tutte le altre **realità i cantieri rappresentano il luogo di produzione inteso come l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione del rifiuto.**

Quindi:

All'interno del cantiere ogni produttore conferisce i rifiuti al proprio deposito temporaneo.

Sul cantiere, quale luogo di produzione del rifiuto, può esserci l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico sulla base dell'attività svolta e del rifiuto prodotto (pericoloso o non pericoloso).

Il deposito deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti, rispettando le norme tecniche, la disciplina delle sostanze pericolose, le norme per l'imballaggio e l'etichettatura per i rifiuti pericolosi.

Per il trasferimento dal deposito temporaneo all'impianto di gestione vengono applicate le regole per il trasporto dei rifiuti (iscrizione Albo nazionale gestori ambientali, formulario, ...).

Piano Gestione Rifiuti Cantiere:

Risulta indispensabile che il Committente imponga nei contratti d'appalto le clausole necessarie per una **corretta gestione dei rifiuti in cantiere**, ad esempio, richiedendo un Piano di Gestione dei Rifiuti.

Per Individuare le modalità con cui le imprese intendono gestire i rifiuti prodotti in cantiere, prima dell'avvio dei lavori, è utile per organizzare e monitorare l'andamento dei lavori di realizzazione dell'opera.



L'impresa edile

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

Art. 190, D.lgs. 152/06

e

FORMULARIO

Art. 193, D.lgs. 152/06

- per i rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito dell'attività di scavo, demolizione e costruzione (anche di cantiere) **è esonerata** dalla tenuta del **registro di carico e scarico** [Art.li 189 e 190 D.lgs. 152/06],
- per la stessa attività, produttrice di rifiuti pericolosi, **non ci sono esclusioni** in merito alla tenuta **dei registri di c/s** (es. cemento – amianto, olii, batterie...).

Attenzione alle attività accessorie: Per esempio nel caso di manutenzioni di infrastrutture su rete diffusa (art. 230 D.lgs. 152/06), per interventi di tipo meccanico, elettrico, idraulico o simili (attività diverse da quelle di scavo, demolizione e costruzione) per qualsiasi tipologia di rifiuto speciale prodotto si dovrà compilare il **registro di carico e scarico** e le regole da seguire per la compilazione sono quelle di carattere generale.

tutti i rifiuti prodotti, nella fase di trasporto, dovranno essere accompagnati da **formulario**.



REGIMI PARTICOLARI

Siamo in presenza di un regimi differenziati e di favore (questo per tutte le attività di manutenzione).

L'onere della prova circa la ricorrenza della deroga è in capo a chi la invoca, quindi in capo al manutentore quale produttore del rifiuto.

Differenza tra manutenzione edilizia ordinaria e manutenzione delle infrastrutture di rilevanza pubblica
 sentenza n 50129 del 7/11/2018 - Nell'ambito delle speciali categorie di rifiuti, l'art. 230 del D.lgs. n. 152/06 disciplina quelli derivanti dalla manutenzione delle infrastrutture, non potendosi ritenere tali i rifiuti derivanti della svolgimento della ordinaria attività di manutenzione edilizia, ma solo quelli derivante dalla manutenzione delle infrastrutture di rilevanza pubblica.
 Quindi la disciplina applicabile ai rifiuti derivanti della svolgimento della normale attività di manutenzione edilizia è quella ordinaria, e non quella particolare contenuta negli art. 230 c.1 e all'art. 266, c. 4, del medesimo decreto.
 Per il giudice sarebbe inaccettabile la conseguenza che il produttore di rifiuti potrebbe sia lasciarli sul luogo di produzione indefinitamente, in tal modo impedendo ai medesimi di acquisire la qualifica normativamente significativa di rifiuti, sia, addirittura, trasferirli, senza che gli stessi acquistino la qualifica di rifiuti, dal luogo di loro produzione verso un luogo diverso dalla sua sede o domicilio.

ecocamere

Rifiuti derivanti da manutenzione delle infrastrutture



Comma 1

Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da **attività di manutenzione alle infrastrutture**, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, **può coincidere**:

- con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o
- con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero
- con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

Art. 230, D.lgs. 152/06

Sulla base della scelta effettuata dal gestore dell'infrastruttura a rete (1 fra le 3 possibilità) andrà considerato:



- **il deposito temporaneo** risulta essere la sede indicata quale luogo di produzione,
- **il registro di carico e scarico** tenuto presso la sede indicata, compilando anche l'informazione del 'luogo di produzione' [il riferimento, come luogo di tenuta del registro, all'art. 230 comma 4 cancellato],
- per quanto riguarda **il formulario** si ricorda che il rifiuto è prodotto nel luogo dove si svolge l'attività di manutenzione.

Comma 2 - La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per 3 anni. → MODIFICA introdotta dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16/06/2023;

Comma 11 - I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all'art. 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo.

Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'Arpa territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis.

ecocamere

Comma 20 - Per le attività di cui all'articolo 230, commi 1 e 3 [comma 1) manutenzione alle infrastrutture, comma 3) attività manutentiva effettuata da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture],

con riferimento alla **movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto**, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, questi sono accompagnati dal documento di trasporto (DDT) attestante:

- il luogo di effettiva produzione,
- tipologia e quantità dei materiali,
- indicando il numero di colli o una stima del peso o volume,
- il luogo di destinazione.

Art. 193, D.lgs. 152/06


Comma 19 - attività di manutenzione, piccoli interventi edili e attività legge 82 del 25 gennaio 94 [attività' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione] I rifiuti si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al fir, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante:

- il luogo di effettiva produzione,
- tipologia e quantità dei materiali,
- indicando il numero di colli o una stima del peso o volume,
- il luogo di destinazione.

L'articolo 266 comma 4 è stato abrogato

Art. 193, D.lgs. 152/06

ecocamere



Cessazione qualifica rifiuti



Un rifiuto per cessare di essere tale deve essere sottoposto a operazioni di recupero (operazioni che devono essere preventivamente autorizzate), incluso il riciclaggio.

Quindi si tratta di rifiuti che a seguito di un trattamento non sono più tali.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle condizioni dettate.

I criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso decreti...

 Art. 184-ter, D.lgs. 152/06

---> **Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69**

Conglomerato Bituminoso -> rifiuto – **Granulato di Conglomerato bituminoso** -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

---> **Dm Ambiente 27 settembre 2022, n. 152**

Rifiuto inerte (da C&D e di origine minerale)-> rifiuto – **Aggregato recuperato**-> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

ecocamere

Cassazione Penale, III, n. 17460 del 10/05/2012

I rifiuti prodotti da un'attività di manutenzione di reti di distribuzione idrica ricadono, non nell'ipotesi "generica" di cui all'art. 266, c. 4, D.lgs. 152/06, bensì in quella "specificata" di cui all'art. 230; tuttavia, in tal caso, l'attività svolta deve risultare essere di esclusiva manutenzione e non – come nel caso di specie – **relativa altresì a nuovi allacciamenti**.

Pertanto in tal caso l'attività di "movimentazione" dei rifiuti presso la sede del manutentore ricade in quella di "trasporto" e, come tale, necessita di specifica autorizzazione.

Sentenza n 50129 del 7/11/2018

Differenza tra manutenzione edilizia ordinaria e manutenzione delle infrastrutture di rilevanza pubblica - Nell'ambito delle speciali categorie di rifiuti, l'art. 230 del D.lgs. n. 152/06 disciplina quelli derivanti dalla manutenzione delle infrastrutture, non potendosi ritenere tali i rifiuti derivanti dalla svolgimento della ordinaria attività di manutenzione edilizia, **ma solo quelli derivante dalla manutenzione delle infrastrutture di rilevanza pubblica**.

Quindi la disciplina applicabile ai rifiuti derivanti dalla svolgimento della normale attività di manutenzione edilizia è quella ordinaria, e non quella particolare contenuta negli art. 230 c.1 e all'art. 266, c. 4, del medesimo decreto.

Per il **giudice sarebbe inaccettabile la conseguenza che il produttore di rifiuti potrebbe sia lasciarli sul luogo di produzione indefinitamente**, in tal modo impedendo ai medesimi di acquisire la qualifica normativamente significativa di rifiuti, sia, addirittura, trasferirli, senza che gli stessi acquistino la qualifica di rifiuti, dal luogo di loro produzione verso un luogo diverso dalla sua sede o domicilio.



OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE

Cassazione Penale, Sez. III, n. 21859 del 01/06/2011

In tema di rifiuti devono ritenersi sicuramente assoggettati al procedimento autorizzatorio di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06 gli **impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili di demolizione, in quanto non possono essere considerati impianti che effettuano una semplice riduzione volumetrica e separazione di eventuali frazioni estranee, essendo essi impiegati per effettuare un'operazione "di trattamento"** il cui principale risultato è quello di permettere ai residui ferrosi "di svolgere un ruolo utile" (in linea anche con la nozione di "recupero" posta dal D.lgs. 205/2010, ove viene espressamente previsto che l'elenco delle operazioni di cui all' allegato C del D.lgs. 152/06 non è per nulla esaustivo).

Frantumazione inerti, l'impianto mobile va autorizzato dalla Regione

La Cassazione conferma che gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti dai cantieri edili di demolizione **devono munirsi dell'autorizzazione prevista dall'art. 208, comma 15, D.lgs. 152/2006.**

Secondo la **Suprema Corte (sentenza 28205/2013, che richiama la precedente sentenza 21859/2011)**, la deroga prevista dallo stesso comma 15 a favore dei "casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee" **non è applicabile agli impianti di frantumazione inerti, che invece operano una "vera e propria trasformazione dei materiali".**

La norma è assolutamente chiara nell'**affidare alla ditta proprietaria dei macchinari** sia il compito di **richiedere l'autorizzazione alla Regione**, sia quello di **comunicare previamente le singole campagne di utilizzazione.**

La Cassazione ha quindi confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti inflitta al responsabile noleggiante (oltretutto "a caldo") il macchinario di frantumazione non autorizzato, escludendo che la condotta illecita fosse ascrivibile al solo titolare della ditta utilizzatrice.

ecocamere

EDILIZIA ED ECONOMIA CIRCOLARE

è stato riscritto → > **Art. 205 -> rifiuti costruzione e demolizione**



Demolizione selettiva

Obiettivi della demolizione selettiva

Fasi e Regole

CAM - criteri minimi ambientali

FUTURO

COME STRUMENTO

Comma 6-quinquies. Il Ministero **promuove** previa consultazione con le associazioni di categoria, la **demolizione selettiva, onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità**, di quanto residua dalle **attività di costruzione e demolizione** tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l'istituzione di sistemi di selezione dei **rifiuti da costruzione e demolizione** almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.

Sul tema della demolizione selettiva è stata pubblicata la **Prassi di Riferimento UNI/PdR 75:2020** * contenente **Linea guida per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare.** La prassi di riferimento appena pubblicata delinea un processo per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare. La descrizione del processo prende in considerazione sia gli edifici esistenti (costruito) da ristrutturare o da demolire, sia quelli di nuova realizzazione (nuova costruzione):

- per i primi (**edifici esistenti**) deve essere utilizzato il database dei materiali destinabili al riciclo e al riuso costruito in fase di indagine (audit predemolizione);
- per i secondi (**edifici di nuova costruzione**) si deve compilare il database dei materiali previsti da progetto.

*<https://www.uni.com/decostruzione-selettiva-pubblicata-la-uni-pdr-75-2020/>

Le **linee guida SNPA del 2016*** prevedono un'**indagine preliminare** sulla struttura da demolire, sul sito e sull'area circostante, per caratterizzare la natura dei materiali che la compongono, nonché una declinazione delle **attività funzionali alla demolizione**, utili per:

- **gestire eventuali criticità**, come possono essere materiali contenenti amianto, cisterne interrate, rifiuti pericolosi, materiali contaminati da sostanze pericolose;
- **valorizzare le parti direttamente riutilizzabili**, come infissi, porte, strutture metalliche, pavimentazioni.

*<https://www.isprambiente.gov.it/files/snpa/consiglio-federale/Delibera89cfriterieindirizzicondivisiperilrecuperodirifiutuinerteallegati.pdf>

ecocamere

EDILIZIA ED ECONOMIA CIRCOLARE



Demolizione selettiva

Obbiettivi della demolizione selettiva

Fasi e Regole

CAM - criteri minimi ambientali

FUTURO

COME STRUMENTO

I **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** sono stati recepiti dal **D.lgs. 50/2016** "Codice degli appalti" (modificato dal **D.lgs 56/2017**), che ne ha reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.

CAM Edilizia DM del 23 giugno 2022* che aggiorna e sostituisce il DM 11/10/2017 in vigore dal 4 dicembre 2022

Le nuove disposizioni del CAM Edilizia si applicano a tutti gli affidamenti (congiunti o disgiunti) dei servizi di progettazione di interventi edilizi e dei lavori; ed estende la sua applicazione agli edifici dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale.

*<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/06/22A04307/sg>

Tra le **specifiche tecniche** emergono:

- nuovi standard per la demolizione selettiva, recupero e riciclo, nonché percentuali minime per l'utilizzo di materiali riciclati in determinate lavorazioni.

- nuovi approcci di progettazione e nell'uso dei materiali come l'analisi del ciclo di vita o LCA e la valutazione del livello di esposizione ai rischi non finanziari o ESG degli operatori economici (es: imprese di costruzione, fornitori di materiali per edilizia, società di engineering). L'adozione della valutazione del livello di esposizione a questi rischi non finanziari nel contesto dei CAM consente di premiare gli operatori che implementano strategie sempre più allineate con il quadro normativo comunitario e di aumentare l'attrazione di capitali pubblici e privati sulle opere da realizzare.

ecocamere

 **ecocerved**

CONTATTI:

formazione@ecocerved.it

info@ecocamere.it

02/07/2023